

(N. 2272)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1975

Disposizioni relative alla posizione degli ufficiali delle Forze armate che non hanno superato gli esami di avanzamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad eliminare una situazione di grave disagio morale in cui è venuta a trovarsi quella categoria di ufficiali, capitani e gradi corrispondenti, del servizio permanente effettivo i quali, avendo avuto la disavventura di non essere ammessi o di non aver superato i corsi o gli esami prescritti per l'avanzamento, sono stati considerati a tutti gli effetti non idonei all'avanzamento, a norma dell'articolo 41 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Detti ufficiali — gran parte dei quali ha continuato a prestare servizio — dovranno permanere nel grado fino al compimento dei limiti di età, senza poter conseguire una pur minima progressione di carriera che dovrebbe rappresentare un riconoscimento dell'Amministrazione per il valido e fattivo servizio reso dall'ufficiale ed al tempo stesso un incentivo per indurlo ad operare al meglio delle proprie possibilità, in funzione di concrete prospettive di miglioramenti.

La situazione di disagio si è maggiormente acuita con l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che ha attribuito un rapporto d'impiego alla categoria degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio, e con il disegno di legge all'esame del Parlamento relativo al riordinamento dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Tale normativa, ha creato senza dubbio uno stato di inferiorità degli ufficiali in questione nei confronti degli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio.

Infatti, mentre questi ultimi, in applicazione dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ed alle norme che regolano il loro avanzamento, conseguito senza alcun esame il grado di capitano o tenente di vascello, possono proseguire agevolmente in carriera, i primi rimangono definitivamente esclusi da ogni avanzamento di grado, pur avendo superato gli esami di concorso, i cor-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si e gli esami fino a capitano e le attribuzioni specifiche del grado.

La situazione assume, poi, aspetti paradossali ove si consideri che ufficiali che non hanno superato i corsi o gli esami nel grado di tenente o sottotenente di vascello, collocati nella categoria del congedo a norma dell'articolo 85 e successivamente trattenuti in servizio, possono proseguire in carriera fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata, laddove i capitani o tenenti di vascello che avevano già superato corsi e esami del grado precedente rimangono definitivamente bloccati nel grado.

Non meno umiliante è la posizione degli ufficiali per i quali si formula il presente disegno di legge nei confronti degli ufficiali del ruolo speciali (tra i quali vi sono anche ufficiali già bocciati al concorso per il trasferimento nel ruolo normale) per i quali si profilano vantaggiose prospettive di carriera fino al grado di colonnello o capitano di vascello, nonostante gli stessi non siano soggetti al rischio derivante dall'onere di esami o corsi.

Allo scopo di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamenti tra ufficiali che, in gradi diversi, sono incorsi (non sempre per demeriti ma spesso per circostanze fortuite che temporaneamente ne hanno menomato il rendimento) in un insuccesso in occasione delle prove decisive dei corsi o degli esami, si ritiene necessario introdurre un correttivo alla legge di avanzamento che, senza modificare l'essenza degli istituti, consenta ai predetti ufficiali uguali possibilità di conseguire, qualora meritevoli, una progressione di carriera che, per quanto limitata, assicuri un trattamento economico adeguato all'impegno profuso.

La soluzione proposta tende ad attribuire agli ufficiali che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui sopra la facoltà di optare, in relazione alle posizioni degli interessati,

per la norma ritenuta più favorevole ed offre all'Amministrazione la possibilità di garantire un equo trattamento agli ufficiali che continueranno a prestare servizio con capacità professionale ed apprezzabile rendimento.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli in merito ai quali si espone quanto segue.

L'articolo 1 introduce la modifica all'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, intesa a consentire agli ufficiali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 41 per non aver superato i corsi e gli esami, di chiedere il passaggio nella categoria del congedo, con rapporto di servizio analogo a quello di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

La norma si allinea perfettamente all'articolo 58 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, in base al quale « la categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente effettivo, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

L'articolo 2 prevede, al primo comma, la possibilità di far acquisire agli ufficiali che opteranno per il passaggio nella categoria del complemento e che risulteranno idonei all'avanzamento la promozione e l'anzianità eventualmente maturata.

Con il secondo comma si è ritenuto di prendere in considerazione una ristretta categoria di ufficiali che, transitati nella posizione di ausiliaria a norma del primo comma dell'articolo 195, sono stati successivamente richiamati in servizio, estendendo agli stessi la facoltà di optare per la disposizione eventualmente ritenuta più favorevole.

Ciò al fine di regolamentare in forma più adeguata e con schemi omogenei il rapporto di servizio dei vari ufficiali del congedo impiegati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di a disposizione previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta.

L'ufficiale che non sia stato ammesso o che non abbia superato i corsi o gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento ha la facoltà di chiedere il passaggio nella categoria in congedo, quale ufficiale di complemento con rapporto di servizio, fruendo del trattamento previsto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824. L'ufficiale che si avvale di tale facoltà viene iscritto nel ruolo degli ufficiali in congedo con il proprio grado e la propria anzianità.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per aver rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento ».

## Art. 2.

Gli ufficiali che, a norma del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, hanno chiesto il passaggio nella categoria in congedo, quali ufficiali di complemento, con rapporto di servizio, possono essere esaminati per l'idoneità all'avanzamento e se dichiarati idonei conseguono

la promozione al grado superiore con l'anzianità loro spettante.

Gli ufficiali che, a norma del primo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, avevano chiesto il collocamento in ausiliaria e che successivamente siano stati richiamati in servizio, possono chiedere di fruire della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 195 della legge citata e acquisire, in caso di idoneità, le promozioni e l'anzianità che sarebbero spettate se il passaggio nella categoria del complemento fosse avvenuta all'epoca della richiesta del collocamento in ausiliaria.

### Art. 3.

Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della seguente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.